

# **BGer 2C 767/2022 vom 18. Oktober 2022**

Bundesgericht, 2022-10-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_767\\_2022](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_767_2022)

FR: TF 2C 767/2022 du 18 octobre 2022

IT: TF 2C 767/2022 del 18 ottobre 2022

## **Regeste**

Permesso di dimora UE/AELS | Cittadinanza e diritto degli stranieri

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami).

#### **E. 1.1**

Giusta l' art. 113 LTF , il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Oggetto del contendere è una decisione con cui è stato negato il rilascio di un permesso di dimora. Conformemente all'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

#### **E. 1.2**

Il ricorrente dichiara in primo luogo di volere convolare a nozze entro la fine dell'anno con la sua compagna, cittadina svizzera conosciuta nel 2019. Oltre al fatto che l'argomento non è stato sollevato in sede cantonale, il documento ivi riferito ed allegato al ricorso è un nuovo mezzo di prova, posteriore alla sentenza impugnata, che non è ammissibile (cosiddetti veri nova; DTF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 e rispettivi richiami). Questo aspetto non va pertanto preso in considerazione.

#### **E. 1.3**

Il ricorrente non pretende (più), a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna (con riferimento all'art. 30 lett. c cifra 5 LStrI, il ricorso ordinario non è esperibile, vedasi sentenza 2C\_748/2022 del 29 settembre 2022 consid. 4.1 e richiami) rispettivamente dell'ALC (al riguardo vedasi consid. 3 della sentenza impugnata, qui condiviso) o, infine, di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine: su questi punti non occorre pertanto ritornare.

#### **E. 1.4**

Egli insorge invece dinanzi a questa Corte considerando di avere un diritto al rilascio di un permesso di dimora in virtù degli artt. 8 CEDU e 13 cpv. 1 Cost. Con riguardo a quest'ultimo disposto, lo stesso ha una portata identica all' art. 8 CEDU (cfr. DTF 138 I 331 consid. 8.3.2), ragione per cui le censure sollevate dal ricorrente saranno quindi esaminate

unicamente sotto l'angolo di quest'ultima disposizione (sentenza 2C\_1026/2018 del 25 febbraio 2021 consid. 6.2).

#### **E. 1.4.1**

Il ricorrente si appella in primo luogo alla tutela della vita familiare garantita dall' art. 8 CEDU . Affermando che sua madre fruisce di un diritto certo di risiedere in Svizzera, ne deduce che potrebbe pretendere al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno. A torto. Egli infatti è maggiorenne e non sussiste - e nemmeno peraltro lo dimostra - che si troverebbe nei confronti della genitrice in un rapporto di qualificata dipendenza ai sensi della giurisprudenza (sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Emonet contro Confederazione svizzera del 13 dicembre 2007, n. 39051/03, § 35; sentenza 2C\_396/2021 del 27 maggio 2021 consid. 3.1).

#### **E. 1.4.2**

Contrariamente a quanto pare in seguito sostenere, il ricorrente non può nemmeno però riferirsi all' art. 8 CEDU a tutela del diritto alla vita privata. Tale richiamo presuppone infatti un soggiorno legale nel nostro Paese di almeno dieci anni o, in assenza di questa durata, un'integrazione particolarmente riuscita. In altre parole, dev'essere dimostrata l'esistenza di legami sociali e professionali particolarmente intensi, che vanno al di là di una normale integrazione in Svizzera. Per un valido richiamo alla vita privata garantita dall' art. 8 CEDU non basta infatti un'integrazione riuscita, ma occorre un'integrazione qualificata e superiore alla media ( DTF 144 I 266 consid. 3.9; sentenze 2C\_1051/2021 dell'11 marzo 2022 consid. 6.1; 2D\_37/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3.2.2; 2C\_603/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 6.2). Ora, la durata richiesta di dieci anni non è qui data in quanto il soggiorno legale in Svizzera si è esteso dal 1° luglio 2009 (momento del rilascio del nuovo permesso di dimora [vedasi sentenza 2C\_528/2021 del 23 giugno 2022 consid. 4.6 destinato alla pubblicazione], al ritorno in Svizzera dall'Italia [cfr. supra Fatti A.b]) al 15 giugno 2018 (momento della revoca; sentenza 2C\_469/2022 del 25 luglio 2022 consid. 6.2 e richiami), ossia per 8 anni, 11 mesi e 15 giorni. Infine, non è nemmeno data - viste le due condanne subite dal ricorrente nel 2017 rispettivamente nel 2020 - un'integrazione particolarmente riuscita (la quale si manifesta in primo luogo attraverso un comportamento conforme alle leggi, vedasi sentenza 2C\_46/2021 del 7 maggio 2021 consid. 3.2.1), che permette di riconoscere il diritto al richiamo all' art. 8 CEDU prima dei dieci anni richiesti in via di principio dalla giurisprudenza. Visto quanto precede il ricorrente non può pertanto appellarsi all' art. 8 CEDU per dedurre un diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno.

#### **E. 1.5**

Premesse queste considerazioni ne discende che la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è aperta.

#### **E. 2**

Rimane quindi da verificare se sia data la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale ( art. 113 LTF ).

#### **E. 2.1**

Anche come ricorso sussidiario in materia costituzionale, col quale è possibile far valere solo la violazione di diritti costituzionali ( art. 116 LTF ), le condizioni per un'entrata nel merito non sono tuttavia adempiute.

### **E. 2.1.1**

In relazione al rilascio di un permesso di dimora, il ricorrente non ha infatti dimostrato l'esistenza di alcun diritto al soggiorno in Svizzera (cfr. supra consid. 1), di modo che non gli si può neanche conoscere un interesse giuridicamente protetto giusta l' art. 115 lett. b LTF ( DTF 133 I 185 ; sentenza 2C\_675/2022 del 6 settembre 2022 consid. 2.2.1).

### **E. 2.1.2**

Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, la parte ricorrente può nondimeno far valere la disattenzione dei diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale ( DTF 133 I 185 consid. 6.2). Essa non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo (cfr. DTF 126 I 81 consid. 7; sentenza 2C\_367/2022 del 17 maggio 2022 consid. 2.3.1 e richiami). Nella misura in cui, richiamandosi all' art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e ai propri diritti di parte, sostiene che le autorità cantonali avrebbero disatteso il suo diritto di essere sentito poiché non l'avrebbero invitato ad esprimersi prima di prendere in considerazione i decreti d'accusa emessi nei suoi confronti per negargli l'autorizzazione di soggiorno chiesta, il ricorrente presenta invero una critica formale che non può essere separata dal merito e che, di conseguenza, non può essere esaminata oltre. Se così non fosse, sia l'art. 83 lett. c che l' art. 115 LTF potrebbero infatti essere facilmente elusi, perdendo la loro portata ( DTF 133 I 185 consid. 6.2; 129 I 217 consid. 1.4; sentenza 2C\_675/2022 citata consid. 2.2.2 e rinvii).

### **E. 3**

Per quanto precede, sia quale ricorso in materia di diritto pubblico che quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame risulta manifestamente inammissibile e va pertanto evaso secondo la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF .

### **E. 4.1**

Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diventa senza oggetto.

### **E. 4.2**

Le spese giudiziarie, ridotte, seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Non si assegnano ripetibili ( art. 68 cpv. 3 LTF ). Per questi motivi, la Presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente 3. Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. Losanna, 18 ottobre 2022 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero La Presidente: F. Aubry Girardin La Cancelliera: Ieronimo Perroud

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.